



Con sentenza del 26 settembre 2013, la III Sezione Civile del Tribunale di Verona si è occupata della risarcibilità del cd. danno non patrimoniale alla libertà sessuale in favore del convivente more uxorio. Il caso. La Sig.ra X era stata sottoposta ad un intervento chirurgico al proprio apparato genitale, il quale aveva causato delle lesioni tali da compromettere la propria vita sessuale. Per tale ragione, anche il compagno decideva di chiedere il risarcimento danni per la lesione del proprio diritto alla libertà sessuale. *Quaestio iuris*. Ciò premesso, il Tribunale di Verona si è posto i seguenti interrogativi: - se il diritto alla vita sessuale assurga al rango di posizione giuridica costituzionalmente tutelata all'interno del rapporto coniugale e, una volta che si arrivasse ad una soluzione affermativa - se la stessa sia estensibile anche al rapporto di convivenza more uxorio. Prima di analizzare le suddette questioni di diritto, il Giudice ha ritenuto opportuno precisare come "

Il bene giuridicamente protetto però non è costituito dal "diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro coniuge", secondo quanto affermato in una pronuncia risalente dalla Suprema Corte (Cass. 11 novembre 2006 n. 8976), quanto piuttosto la libertà sessuale dell'individuo (in tali termini cfr. Trib. Napoli, sez. II, 13 aprile 2007 n. 3996)".

Entrando, poi, nel merito della questione, il Giudicante ha, in primo luogo, correttamente evidenziato come

"anche il coniuge che non è stato direttamente leso nella propria integrità fisica subisce un pregiudizio alla propria libertà sessuale in conseguenza della impossibilità o difficoltà ad intrattenere rapporti sessuali con il partner. E' evidente infatti che la compromissione o limitazione del diritto alla libertà sessuale di uno dei coniugi produce un identico effetto sul corrispondente diritto dell'altro coniuge. I diritti dei due partner sono tra loro interdipendenti anche perchè possono essere esercitati, quale espressione del legame affettivo esistente tra i coniugi, esclusivamente nell'ambito del rapporto di coniugio, stante il dovere di fedeltà sancito dall'art. 143 comma 2 c.c."

Tale principio, a parere del Tribunale, può essere applicato, tramite un procedimento di interpretazione estensiva, anche al convivente more uxorio. La Giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 9801 del 2005), infatti, ha avuto modo di rilevare come i doveri derivanti dal matrimonio non possano non riflettersi anche sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio,

"imponendo loro, pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà".

Proseguendo su questa linea interpretativa estensiva, il passaggio successivo porta alla conclusione per cui anche all'interno di una unione di fatto, che abbia caratteristiche di serietà e stabilità, sia possibile configurare i diritti e gli obblighi mutuati dal matrimonio. Così il Tribunale: *"Se quindi anche dal rapporto di convivenza derivano obblighi analoghi a quelli derivanti dal matrimonio, tra i quali non si vede perchè non possa essere incluso quello di fedeltà, è agevole comprendere come anche il convivente di colui che abbia subito una lesione agli organi sessuali, comportante una significativa limitazione della propria vita sessuale, possa patire questa stessa conseguenza"*.

Risarcibilità del danno

Scritto da Daniele Costa
Lunedì 17 Novembre 2014 14:19

Daniele Costa

Avvocato del Foro di Roma

Ius in Action